

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5016

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUIDETTI SERRA, RUSSO SPENA, TIEZZI, SCALIA,
TAMINO, ARNABOLDI, RUSSO FRANCO, CIPRIANI,
RONCHI, LANZINGER, MATTIOLI**

Presentata il 1° agosto 1990

Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica degli ambienti con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amianto è un silicato a struttura fibrosa. Esso è virtualmente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, estremamente flessibile, resistente alla trazione, dotato di potere assorbente e facilmente filabile. Quest'ultima proprietà discende dalla caratteristica fisica dell'amianto: la fibrosità.

Le sue fibre sono estremamente fini, quelle che si vedono ad occhio nudo o al microscopio ottico consistono in realtà in migliaia di fibre più piccole: le fibrille. Per osservarle è necessario un microscopio elettronico, infatti ve ne sono 1 milione in 2-3 centimetri.

La fibra di amianto si disperde facilmente nell'aria e la sua inalazione può determinare malattie diverse, tutte co-

munque caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa delle prime alterazioni. Questo intervallo, chiamato tempo di latenza, è in genere di decenni ed è tanto più lungo quanto più bassi sono i livelli di esposizione. Il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità di fibre inalate e alla loro stabilità chimica.

Le malattie principali che possono essere provocate dall'asbesto sono: asbestosi, carcinomi polmonari, mesotelioma, tumori del tratto gastrointestinale, della laringe ed altre sedi.

La lavorazione delle fibre è quindi pericolosa per gli addetti ai lavori, ma tale pericolo si estende a tutta la popolazione, se si pensa al fatto che i materiali conte-

menti amianto vengono oggi smaltiti, per ammissione degli stessi industriali, in modo indiscriminato.

La tossicità e cancerogenità dell'amianto era nota ancora prima degli anni sessanta, come si può vedere dai lavori di Lynch-Smith, *Pulmonary asbestosis. Carcinoma of lung in asbestos-silicosis*, in *American J. Cancer*, 1935, 24, 56-64; R. Doll, *Mortality from lung cancer in asbestos worker*; J. C. Wagner ed altri, *Diffuse plural mesothelioma and asbestos exposure in the north western cape province*, in *British Journal of Industrial Medicine*, vol. 17, 1960, pag. 260; inoltre si guardino anche le raccomandazioni dell'*International union against cancer*, contenute in: « *Report and recommendations of the working group of asbestos and cancer* », che risalgono all'ottobre 1964.

In natura sono presenti sei differenti tipi di amianto di comune uso industriale, di cui i due principali sono il crisotilo, o amianto bianco, e la crocidolite, o amianto blu.

A causa delle sue proprietà, precedentemente elencate, e per il basso costo l'amianto è contenuto in più di 3000 prodotti.

Oltre che nei lavori di estrazione, esposizioni ad amianto per motivi professionali possono verificarsi: nell'industria tessile, nella preparazione e nell'impiego delle vernici antirombo, nella produzione di freni e frizioni, nella produzione di manufatti in cemento-amianto, nei lavori di coibentazione e decoibentazione, nella manutenzione, riparazione e demolizione di locomotive, carrozze ferroviarie e navi, nell'industria delle costruzioni ed altro ancora.

I maggiori produttori di amianto sono Canada ed URSS, che forniscono circa il 75 per cento della produzione mondiale, tutto crisotilo.

Il terzo produttore in assoluto è lo Zimbabwe, seguito dal Sud Africa, dove si estrae prevalentemente crocidolite.

Anche l'Italia è presente in questa graduatoria con la miniera di Balangero, in provincia di Torino, da cui viene estratto crisotilo.

Per avere un'idea della dimensione dei casi di tumore provocati dall'asbesto citiamo i risultati di un'indagine epidemiologica realizzata dall'unità sanitaria locale di Casale Monferrato. Questo lavoro, che presenta la mortalità del periodo 1964-1986 nella coorte storica costituita dai dipendenti in servizio nell'azienda Eternit nel 1950 assunti in seguito fino al 31 dicembre 1980, per un totale di 3367 persone, mette in evidenza che si è verificato il 74 per cento in più di tumori rispetto agli « attesi » per gli uomini e il 145 per cento in più per le donne; in particolare per il mesotelioma si sono avuti 38 casi per gli uomini rispetto ai 2 « attesi » e 17 casi per le donne rispetto all'atteso 0,6 per cento.

Sono state inoltre trovate patologie tumorali specifiche (mesoteliomi) in non addetti, cioè in familiari di esposti e in abitanti in zone circostanti agli insediamenti produttivi, rafforzando quindi l'esigenza di prevenire le possibili esposizioni, anche indirette.

L'Associazione utilizzatori amianto (AUA), è stata costituita con lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare il presunto uso sicuro dell'amianto, facendo particolarmente riferimento alle fasi lavorative, al corretto utilizzo dei prodotti ed all'ambiente in generale. Essa riunisce 25 aziende medio-piccole, le quali rappresentano oltre il 60 per cento del consumo complessivo di amianto in Italia e praticamente la totalità del settore edilizia ed idraulica.

Gli associati realizzano un fatturato totale di lire 275 miliardi e una forza lavoro di oltre 2 mila persone.

L'AUA partecipa attivamente ai lavori del Centro di documentazione dell'amianto e materiali fibrosi (CEDAF), che è il primo centro di documentazione specifico sulle tematiche riguardanti l'amianto ed i materiali fibrosi costituito in Italia.

La parola d'ordine dell'AUA è diffondere l'idea della sicurezza dell'amianto, una parola d'ordine che ha il sapore di un'operazione lobbistica con la quale gli industriali del settore combattono la battaglia in difesa del proprio *business*.

Altri concetti espressi dall'AUA sono l'esistenza di una soglia minima di esposizione al di sotto della quale non ci sono rischi per la salute e la differenza di tossicità esistente tra crocidolite e crisotilo: della prima si afferma la sua sicura nocività, della seconda, invece, si afferma la sua relativa innocuità.

In contrapposizione all'AUA c'è l'Associazione degli esposti all'amianto, AEA, che è stata fondata a Casale Monferrato, città dove per decenni ha operato l'Eternit, multinazionale svizzera, che producendo essenzialmente manufatti in cemento-amianto, ha lasciato dietro di sé centinaia di vittime tra i lavoratori e, pur in maniera diversa, tra i loro familiari e abitanti della città.

L'AEA chiede che sia bandito l'uso dell'amianto. È per questo che viene chiesto senza alcun compromesso transitorio il MAC 0. Infatti l'analisi dei danni prodotti dall'amianto è motivo di per sé sufficiente per negare validità a qualsiasi proposta di introduzione di « massime concentrazioni accettabili » (MAC) o di « soglie minime » di esposizione controllata ai cancerogeni.

La non esistenza di una soglia per i cancerogeni fa parte infatti del patrimonio scientifico contemporaneo e si basa su una lunga serie di evidenze di cui ne ricorderemo alcune:

il modello di azione dei cancerogeni è lineare: effetto zero si ha solo per dosi zero; quello che cambia per piccole dosi è solo la frequenza dell'evento e la latenza;

poiché si accetta che l'effetto di degenerazione avvenga a livello di ogni singola cellula, è ammissibile che ogni singola dose di sostanza cancerogena (esempio: una sola fibra) provochi la degenerazione;

soprattutto è fondamentale il fatto che le azioni dei cancerogeni si sommano e si moltiplicano tra loro; ogni cancerogeno aggiunge il suo effetto a livello di fondo.

Dato che l'obiettivo primario della legge è l'abbandono dell'uso dell'amianto, è indispensabile promuovere la ricerca e la sperimentazione di sostanze sostitutive che siano altrettanto valide sul piano tecnologico e che non presentino potenzialità nocive per la salute umana e per l'ambiente.

Attualmente il basso costo dell'amianto scoraggia tale sperimentazione innovativa e pertanto è necessario prevedere forme di incentivazione fiscale per le sostanze e i prodotti sostitutivi e di sostegno alle aziende interessate a processi di riconversione produttiva, e di garanzia del reddito e dei livelli occupazionali.

Una fase molto rischiosa e delicata sarà quella degli interventi di bonifica. Pertanto si renderà necessario avviare piani mirati di bonifica non solo degli edifici, ma anche degli impianti e dei mezzi di trasporto coibentati con amianto; vanno stabilite severe norme di sicurezza e va definito un attivo ruolo di controllo della pubblica amministrazione. La nostra proposta di legge prevede, a tale proposito, l'elaborazione da parte delle regioni di appositi piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di bonifica e smaltimento dei rifiuti; tali piani dovranno attenersi alle indicazioni di normazione tecnica elaborate dalla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e dei rischi sanitari concernenti l'uso di amianto.

Connesso al problema delle bonifiche è quello dello smaltimento dei rifiuti: si rendono necessari il controllo e l'aggiornamento delle norme relative alla raccolta, al trasporto, all'inertizzazione e stoccaggio definitivo in discariche controllate dei prodotti contenenti amianto, in modo da impedire in futuro ogni possibile soluzione incontrollata in Italia o all'estero.

Dovrà, inoltre, essere avviato un piano per la verifica sistematica degli smaltimenti già effettuati e per la eventuale bonifica delle aree contaminate.

È necessario garantire interventi organici per l'effettiva tutela di tutti i lavoratori potenzialmente esposti, dalla fase di

estrazione fino allo smaltimento finale. Tali interventi dovranno prevedere l'obbligo tassativo per le aziende di mettere in opera tutte le procedure di protezione impiantistica e individuale per evitare nel modo più assoluto ogni pericolo di esposizione.

Dovranno inoltre essere potenziate e coordinate le strutture di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, per consentire un'azione di promozione dell'informazione e di controllo capillare ed efficace.

Un principio più di ogni altro caratterizza la nostra legislazione in materia di sicurezza del lavoro, ed induce ad apprezzarne il disegno garantistico, anche nell'indispensabile confronto con le discipline straniere. È il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile: principio che impone all'imprenditore di realizzare « i più avanzati ritrovati tecnici in relazione alle continue scoperte della scienza moderna ».

Gli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, obbligano i datori di lavoro a contenere l'esposizione a gas, vapori, odori, fumi, polveri; nell'imporre tale obbligo si riferiscono a inquinanti di « qualsiasi specie », né richiedono la prova della « tossicità o nocività dei vapori o delle sostanze usate dai lavoratori ».

È evidente che in simile contesto l'inosservanza dei TLV (*Threshold limited value*) non assurge ad elemento necessario per integrare i reati contemplati negli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 citati prima: l'obbligo di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro, pur quando le relative concentrazioni atmosferiche non eccedano predeterminati parametri quantitativi, ma risultino tecnologicamente passibili di ulteriore abbassamento.

È quindi chiaro come il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio

1988, n. 215, di attuazione della direttiva CEE 83/478, ha comportato un arretramento grave rispetto alla tutela assicurata attualmente dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

La direttiva CEE 83/478 esprime altri concetti che vanno giudicati negativamente:

l'esclusione di due attività, navigazione marittima ed aerea, dall'applicabilità della direttiva 478 appare non accettabile, perché esclude dalla tutela gruppi di lavoratori o di cittadini che possono risultare esposti all'amianto in occasione di trasporto, manomissione, rottura accidentale di materiali che lo contengono, oppure in occasione di manutenzione o riparazione di grosse strutture.

Sempre in tema di esclusioni, il rinvio dell'applicabilità della direttiva al 1990 per le attività estrattive, a tre anni di distanza dalla data di recepimento ed a sei dal varo della stessa direttiva, corrisponde forse ad una esigenza del settore minerario valutata con troppa compiacenza.

Possono inoltre risultare pericolose ed ambigue le espressioni « ragionevolmente praticabile » e « ragionevolmente possibile » contenute nella direttiva.

Allo stato attuale delle relazioni industriali e di alcune tendenze giurisprudenziali risulterà difficoltosa una « traduzione » che faccia riferimento esplicito alla fattibilità tecnologica, e quindi al minimo di emissione conseguibile attraverso la dovuta opzione tecnica. Una tale formulazione lascia quindi aperto uno spazio importante e le pressioni sui Governi difficilmente consentiranno una scelta orientata al massimo possibile di prevenzione tecnica, affidando probabilmente da un lato alla magistratura e dall'altro alla contrattazione risultati più protettivi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FINALITÀ DELLA LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge vieta l'estrazione, la lavorazione, l'utilizzazione e la commercializzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e ne disciplina il trattamento e lo smaltimento anche in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 19 settembre 1983 (83/477/CEE) e del 19 marzo 1987 (87/217/CEE), non in contrasto con le norme della legislazione italiana, e in particolare con l'articolo 2087 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e in applicazione dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e degli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Essa detta norme per la progressiva sostituzione della produzione e del commercio dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto con la produzione e il commercio di prodotti alternativi, ed inoltre per la realizzazione di decontaminazione e bonifica dell'ambiente dall'inquinamento da amianto nonché per la ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione industriale.

3. In caso di cessazione di attività di un'impresa che produce o commercia amianto, deve essere garantita la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori tramite il loro trasferimento presso aziende operanti nella bonifica e nello smaltimento dei residui d'amianto, o nella produzione di materiali sostitutivi. Il trasferimento dei suddetti lavoratori deve avvenire previa frequentazione di speciali corsi di riqualificazione professionale i cui costi dovranno essere sostenuti

dalle summenzionate imprese. Il periodo del corso è assimilato al normale periodo lavorativo riguardo al trattamento economico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori di imprese che hanno cessato l'attività nei quindici anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

b) amianto grezzo: il prodotto risultante dalla prima frantumazione del minerale di amianto;

c) utilizzazione dell'amianto: tutte le attività che comportano la lavorazione e ogni tipo di manipolazione di amianto, e che riguardano la produzione di amianto grezzo a partire dal minerale di amianto — incluso ogni processo direttamente associato con l'estrazione del minerale —, nonché la fabbricazione e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto libero, legata in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

d) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti delle lavorazioni che facciano uso di amianto grezzo libero o in matrice friabile, in particolare provenienti dalle operazioni di decoibentazione.

ART. 3.

(Valori limite).

1. Gli attuali valori di concentrazione di fibre di amianto nell'aria o in effluenti liquidi devono essere progressivamente ridotti tramite il tempestivo smaltimento dell'amianto e la bonifica delle aree interessate.

2. Le procedure e i metodi di analisi da seguire per la misurazione dei valori di inquinamento sono quelli definiti nella Sezione A e paragrafo I della sezione B dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 87/217 del 19 marzo 1987. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno definiti con apposito decreto del Ministro della sanità.

CAPO II.

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'USO DELL'AMIANTO

ART. 4.

(Istituzione della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto).

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale è costituita, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto, di seguito denominata Commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti nella valutazione di impatto ambientale e nella sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori;

g) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del settore;

h) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste che operano nel settore dell'amianto;

i) due rappresentanti dell'associazione operatori della prevenzione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro della sanità o da un sottosegretario da lui delegato.

ART. 5.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione provvede a:

a) emanare direttive affinché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni effettuino tramite le unità sanitarie locali il censimento delle unità produttive ove si utilizza amianto;

b) determinare le priorità di intervento nei settori che fabbricano prodotti contenenti amianto, con riferimento, in particolare, alla loro attitudine al rilascio di fibre nell'ambiente di vita;

c) proporre ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, i programmi per la dismissione della produzione e dal commercio di tutti i prodotti contenenti amianto;

d) predisporre, di concerto con la regione Piemonte e la unità sanitaria locale competente per territorio, un piano di bonifica della miniera di Balangero e discarica circostante con l'impiego dei lavoratori già in essa operanti;

e) predisporre, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, un piano di formazione professionale, comprendente iniziative per l'infor-

mazione e la sicurezza sanitaria, per il personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica e per gli altri operatori interessati;

f) predisporre, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 19 marzo 1987 (87/217/CEE), disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti d'amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi delle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

g) segnalare, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro della sanità l'esistenza di idonee alternative tecniche all'amianto contenuto nei prodotti di cui all'articolo 2, lettera c), tenuto conto delle esigenze prioritarie di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di risparmio energetico, e a predisporre, per ciascun settore produttivo, elenchi di idonei materiali sostitutivi dell'amianto, tenendo conto di tutti gli elementi di specificità connessi alla riconversione delle linee produttive e all'adozione di nuove tecnologie;

h) predisporre normative tecniche per l'omologazione dei prodotti aventi materiali sostitutivi dell'amianto previa verifica della loro non nocività e della idoneità all'uso: a tal fine la Commissione si avvale di enti operanti nel settore del controllo della qualità per la sicurezza dei prodotti;

i) definire i requisiti tecnici relativi ai marchi o alla denominazione di qualità dei prodotti di cui alla lettera g);

l) predisporre normative tecniche sugli interventi di bonifica dei locali interni agli edifici pubblici o aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva.

ART. 6.

(Conferenza nazionale).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione,

promuove ogni anno una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle imprese, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, delle università e dei centri di ricerca.

CAPO III.

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

ART. 7.

(Classificazione, imballaggio, etichettatura).

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che lo contengono sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

ART. 8.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale e sulle operazioni di smaltimento e bonifica).

1. Le imprese che utilizzano, anche direttamente, amianto nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica inviano alle regioni e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le loro attività, trattenendone copia presso le rispettive sedi, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati nel corso dell'anno e dei rifiuti che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati e il numero degli addetti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti;

d) le misure adottate o in via di adozione, ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali verificano, in relazione al censimento, la presenza dell'amianto e l'esposizione dei lavoratori, predisponendo opportune indagini epidemiologiche e medico-cliniche; esse inoltre intervengono per la dismissione e la bonifica delle zone interessate, vigilando sull'attuazione di tutte le misure necessarie alla protezione dei lavoratori impegnati nelle attività suddette; inoltre si costituisce presso ogni sede locale il registro degli esposti, comprendente i dati essenziali anagrafici, di storia lavorativa e anamnesi medico-clinica delle persone che sono venute a contatto, anche per breve tempo, con amianto o altre fibre artificiali con le medesime caratteristiche.

3. Tutte le attività di bonifica che presentino rischi di esposizione alle fibre aerodisperse devono svolgersi in condizioni tali da ridurre la dispersione delle fibre di amianto nell'aria al livello minimo tecnologicamente fattibile.

ART. 9.

(Compiti delle regioni).

1. Ciascuna regione deve deliberare un piano di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e altre fibre artificiali ad esso simili.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono:

a) il censimento dei siti nei quali si svolge, o si è svolta, attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano amianto grezzo nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o bonifica;

c) l'individuazione dei luoghi che devono essere utilizzati per l'attività di

smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sul lavoro, da effettuarsi con l'ausilio dei presidi e dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali;

e) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

f) il controllo delle attività di smaltimento e bonifica relative all'amianto grezzo o lavorato, giacente presso gli stabilimenti industriali come scorta di magazzino, dopo la cessazione dell'attività di produzione e di commercializzazione;

g) la formazione professionale degli operatori, nel rispetto delle disposizioni di indirizzo di cui all'articolo 5, lettera e), e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e di frequenza di appositi corsi;

h) la fornitura alle unità sanitarie locali della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

i) il censimento degli edifici all'interno dei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, sulla base di criteri omogenei stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

l) la concessione di incentivi economici per la costituzione di imprese, enti o consorzi operanti nei settori di attività dei piani medesimi;

m) l'individuazione dei laboratori o altri organismi abilitati alla rilevazione della presenza di amianto negli ambienti non di lavoro.

3. Il piano relativo alle regioni che non abbiano adottato la delibera di cui al comma 1 è adottato dal Ministro della sanità entro un periodo compreso tra i sei e gli otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Tutela dei lavoratori).

1. Gli obblighi delle imprese, in ordine alla salvaguardia della salubrità dei luoghi di lavoro relativi ai processi di dimissione e di bonifica, sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con gli altri Ministri interessati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il costo delle misure adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è a carico delle imprese.

ART. 11.

*(Rimozione dell'amianto
e tutela dell'ambiente).*

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i); il costo delle relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili.

2. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti ed all'analisi dei rivestimenti degli edifici, nonché alla pianificazione e programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3, e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, causa la dispersione di fibre in atto o la necessità di manutenzione permanente e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, la regione dispone

la rimozione dei materiali contenenti amianto, previo sgombero completo dello stabile da parte dei residenti stessi.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate devono iscriversi ad una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini e le modalità per la iscrizione.

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicato la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti.

6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

ART. 12.

(Istituzione del Centro nazionale ricerche per le bonifiche ambientali da amianto ed altre fibre).

1. Il Ministro della sanità, di concerto con la regione Piemonte, l'unità sanitaria locale di Casale Monferrato, il comune di Casale Monferrato, su proposta tecnica della Commissione di cui all'articolo 4, istituisce il Centro nazionale ricerche per

le bonifiche ambientali da amianto ed altre fibre (CNRBAA) nell'area bonificata degli stabilimenti *ex-Eternit* di Casale Monferrato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Scopi del centro sono:

a) le indicazioni alle unità sanitarie locali su come effettuare le bonifiche ambientali da amianto e da altre fibre nocive minerali ed artificiali;

b) gli studi sulla nocività o meno dei materiali sostitutivi dell'amianto;

c) la raccolta della documentazione tecnica e epidemiologica concernente i danni ed i rischi da amianto;

d) la formazione professionale e la riqualificazione di tecnici addetti alle bonifiche.

3. Il Ministro della sanità, su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e dei trasporti, indice una campagna nazionale per l'informazione dei rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, in conformità con i principi contenuti nella presente legge.

CAPO IV.

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

ART. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato).

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano amianto ovvero estraggono amianto grezzo, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordi-

nario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. I lavoratori occupati o che sono stati occupati nelle imprese di cui al comma 1 possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato straordinario che compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, il quale è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età. Tale trattamento spetta ai lavoratori che siano dipendenti della stessa azienda da un periodo antecedente al 1° gennaio 1990.

3. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo è riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 2 è corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

5. Resta a carico dei datori di lavoro il contributo addizionale previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Nel caso di dipendenti di aziende utilizzatrici di amianto che abbiano cessato l'attività, l'intero contributo è a carico dello Stato.

6. Per i lavoratori di cui al presente articolo che, nell'arco della loro vita lavorativa, siano stati comunque esposti complessivamente per almeno 10 anni ad amianto, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria, relativa a periodi di prestazione di lavoro che tale esposizione abbia comportato, è moltiplicato per il coefficiente 1,5 ai fini sia del raggiungimento del requisito che del calcolo della misura, tanto della pensione di anzianità, quanto del trattamento di cui al presente articolo.

CAPO V.

INCENTIVI ALLE IMPRESE

ART. 14.

(Incentivi per la ricerca scientifica ed industriale finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi).

1. Le imprese singole o associate con strutture di ricerca proprie, ovvero convenzionate con istituti o dipartimenti universitari, che operano nel campo della innovazione tecnologica anche finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo le modalità previste dalla legge stessa.

2. Per il finanziamento di programmi di attività di ricerca ed innovazione tecnologica concernenti lo smaltimento, la bonifica e la trasformazione di residui delle lavorazioni e dei rifiuti contenenti amianto a favore di imprese singole od associate, di enti o strutture costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera l), si applicano le stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per essere ammessi al finanziamento i programmi di cui ai commi 1 e 2 devono ottenere il preventivo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al CIPE di riconoscere prioritari i programmi di cui al presente articolo.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida la predisposizione e l'esecuzione di programmi finalizzati alla riconversione di produzioni dannose per l'ambiente alle università e ai centri di ricerca pubblici e privati, o loro consorzi, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

CAPO VI.

SANZIONI

ART. 15.

(Sanzioni).

1. In caso di mancata adozione delle misure idonee a garantire l'eliminazione della produzione e del commercio dell'amianto, nonché la salvaguardia della salute degli addetti alla bonifica, ed il mancato rispetto da parte di chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica, delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire cento milioni a lire cinquecento milioni.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 13, valutati in lire 30 miliardi per il 1990, in lire 100 miliardi per il 1991 e in lire 150 miliardi per il 1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo 14, valutati in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VIII.

ABROGAZIONE DI NORME

ART. 17.

(Abrogazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1988).

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 non compatibili con la presente legge sono abrogate.

TABELLA A.
(articolo 2).

Ai sensi della presente legge si intendono per amianto i seguenti silicati fibrosi:

crocidolite (amianto blu) n. cas 12001-28-4;

actinolite n. cas 77536-66-4;

antofillite n. cas 77536-67-5;

crisotilo (amianto serpentino) n. cas 12001-29-5;

grunerite di amianto (amosite) n. cas 12172-73-5;

tremolite n. cas 77536-68-6.